



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 35/14/CSP

ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ RETE SUD S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE IN TECNICA DIGITALE “RETE SUD”) PER LA VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE CONTENUTA NELL’ ARTICOLO 1, COMMA 30, DELLA LEGGE 31 LUGLIO 1997, N. 249 (CONTESTAZIONE N. 95/13/MB)

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 23 aprile 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, del 15 marzo 2006, ed il relativo Allegato A, recante “*Adozione del nuovo Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 194/12/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 32/14/CONS;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*” e in particolare l’articolo 8, comma 2, dell’allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS;

VISTO l’articolo 1, comma 30, della legge n. 249/97 che prevede che nei confronti dei soggetti che non provvedono nei termini e con le modalità prescritti alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall’Autorità è prevista la irrogazione della sanzione amministrativa secondo il procedimento previsto;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

Con nota pervenuta in data 8 novembre 2013, prot. n. 0057540, recante idonea documentazione, il Co.re.com. Calabria ha segnalato la sussistenza degli estremi per la irrogazione della sanzione prevista dalla disposizione di cui all’art. 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, da parte della società Rete Sud S.r.l., con sede in Scalea (Cosenza), Viale Europa 6/C, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale “Rete Sud”, nel rilievo della accertata inottemperanza alla richiesta del Co.re.com. menzionato di fornire, entro il termine di sette giorni, copia su supporto magnetico della registrazione dei programmi diffusi dall’1 luglio al 10 luglio 2013. Il suddetto Comitato ha spedito la richiesta prot. n. 38225 datata 3 settembre 2013 con raccomandata a.r. n. 13839541010 a mezzo del servizio postale, ricevuta dalla parte in data 6 settembre 2013, come emerso dall’avviso di ricevimento in atti dal quale risultava non essere stato fornito alcun riscontro. Pertanto in data 12 novembre 2013 l’Ufficio Obblighi Servizi Media Audiovisivi e Radiofonici di questa Direzione ha accertato la sussistenza nei fatti segnalati dal Comitato Regionale per le comunicazioni nella Regione Calabria degli estremi per l’irrogazione della sanzione di cui alla sopra citata violazione da parte della società Rete Sud S.r.l., per non aver adempiuto alla richiesta di documentazione ritualmente indirizzata da parte del Co.re.com. Calabria in base alle deleghe ad esso conferite dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Questa Direzione ha contestato con atto Cont. n. 95/13/DISM - PROC. 2561/MB, datato 18 novembre 2013 e notificato in data 3 dicembre 2013, alla società Rete Sud S.r.l. la violazione della disposizione contenuta nell’articolo 1, comma 30 della legge 31 luglio 1997, n. 249 per non aver provveduto nei termini e con le modalità prescritti alla comunicazione della documentazione richiesta dal Comitato Regionale per le comunicazioni nella Regione Calabria.

1. Deduzioni della società

La società in questione, soltanto a seguito della notifica dell’atto di contestazione, in data 8 gennaio 2014, ha inviato i cd con le registrazioni h 24 dei programmi trasmessi, dichiarando essere relativi al periodo dall’1 al 10 luglio 2013 e scusandosi per il ritardo derivato da problemi tecnici. In data 23 gennaio 2014, il Co.re.com. Calabria ha evidenziato che in realtà sono stati trasmessi soltanto 4

DVD, due del giorno 1 luglio 2013 e due del giorno 10 luglio 2013 e che questi ultimi non sono leggibili.

2. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito dell'istruttoria, si ritiene di confermare la violazione contestata, in quanto la società non ha trasmesso i supporti magnetici contenenti le registrazioni integrali dei programmi messi in onda entro il termine assegnato dal Co.re.com. Calabria né allo spirare dello stesso, ma soltanto parzialmente e successivamente all'avvio del procedimento da parte di questo Ufficio, integrandosi nei fatti in questione una inottemperanza alla richiesta effettuata dal Comitato sopra citato sia pur derivata da problemi tecnici, che comunque non costituiscono causa esimente del rispetto delle normative di settore con la conseguenziale non perseguibilità dell'illecito conseguente al detto disguido, incombenso, comunque, sull'esercente l'attività la responsabilità relativa alla conformità del quadro normativo vigente.

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (euro cinquecentosedici/00), a euro 103.291,00 (euro centotremiladuecentonovantuno/00), ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

CONSIDERATO che risultano decorsi i termini prescritti dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per il pagamento in misura ridotta con effetto liberatorio e che, pertanto, si ritiene che la Società in oggetto non abbia inteso accedere a tale beneficio;

RITENUTO, di dover determinare la sanzione per la violazione rilevata nella misura di euro 516,00 (euro cinquecentosedici/00), pari al minimo edittale al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di lieve entità, considerato che il tardivo adempimento di un obbligo posto dal legislatore, al fine di consentire l'esercizio da parte delle istituzioni competenti della vigilanza sul rispetto della disciplina dell'attività di diffusione radiotelevisiva, non comporta significativi indebiti vantaggi per la società agente, nonché per l'estensione territoriale limitata.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società in questione ha provveduto, sia pur tardivamente e soltanto in parte a inviare i cd con le registrazioni dei programmi trasmessi in data 1 luglio 2013 e in data 10 luglio 2013.

C. Personalità dell'agente

La società ha cooperato in modo efficace alla attività istruttoria dell'Ufficio e, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, risulta dotata di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire violazioni della stessa specie.

D. Condizioni economiche dell'agente

Le stesse, in considerazione del fatturato realizzato dalla predetta società nell'esercizio di bilancio 2011 pari ad euro 305.922,84 risultano tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata.

RITENUTO per le ragioni precisate di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 516,00 (euro cinquecentosedici/00), corrispondente al minimo edittale;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità;

ORDINA

alla società Rete Sud S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale Rete Sud con sede a Scalea (CS), in Viale Europa, n. 6/C di pagare la sanzione di amministrativa di euro 516,00 (euro cinquecentosedici/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, pari al minimo edittale, per la violazione della disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 30, della legge n. 249/97 nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dello stesso articolo, della medesima legge.

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 516,00 (euro cinquecentosedici/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge n. 249/97 con delibera n. 35/14/CSP*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*delibera n. 35/14/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità www.agcom.it.

Roma, 23 aprile 2014

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Antonio Perrucci